



Città di Crotona
Settore III- Finanze - Tributi

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Revisione	Data	Redazione e Verifica	Approvazione
00	30/07/2015	Direttore di Ragioneria Dott. Vincenzo Giuseppe Vilone	C.C. n. 35 del 30/07/2015
01	16/04/2021	Settore 3	C.C. n. 50 del 16/04/2021

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva, alberghiera – extralberghiera – agriturismo – campeggi - ecc., ubicate nel territorio del Comune di Crotone.
2. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per locazioni brevi come definiti dall'art.4 del D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito dalla Legge n.96 del 21/06/2017.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento, anche in modo non continuo, fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
2. L'imposta è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive alberghiere e extra alberghiere, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
3. Per l'anno 2015 la misura dell'imposta è stabilita secondo la seguente articolazione:

Strutture alberghiere	Euro	Strutture Extra alberghiere	Euro
Alberghi a 4 stelle o più	2,00	Bed & Break fast	1,50
Alberghi a 3 stelle	1,50	Agriturismi	1,00
Alberghi a 2 stelle	1,00	Case per ferie	1,00
Alberghi a 1 stella	0,50	Affittacamere	1,00
Residenze Turistiche Alb. (R.T.A.) a 4 stelle o più	2,00	Casa Vacanze	1,00
Residenze Turistiche Alb. (R.T.A.) a 3 stelle	1,50	Altre attività assimilate	1,00
Residenze Turistiche Alb. (R.T.A.) a 2 stelle	1,00	Ostelli	0,50
Residenze Turistiche Alb. (R.T.A.) a 1 stella	0,50	Campeggi	0,50

4. Per le successive annualità la misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Crotona;
 - b) i minori entro il decimo anno di età;
 - c) coloro che pernottano in strutture ricettive di proprietà comunale o presso gli ostelli della gioventù gestiti da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative, così come definito dalla vigente normativa regionale e nazionale;
 - d) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - e) le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
 - f) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - g) entrambi i genitori accompagnatori di malati;
 - h) un autista di pullman turistico e un accompagnatore che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per ogni venticinque partecipanti;
 - i) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e regionale ovvero per emergenze ambientali;
 - j) gli appartenenti alle forze di polizia ed equiparati che pernottano per esigenze di servizio;

2. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita documentazione idonea al beneficio richiesto.

Articolo 6

Obblighi del gestore della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve ha l'obbligo di informare il soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo, nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
2. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve è tenuto a far compilare apposito modulo di rifiuto da trasmettere tempestivamente al Comune di Crotona mediante le procedure informatiche stabilite dall'ente.
3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve dichiara al Comune di Crotona il numero di pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti relativi all'ultimo trimestre, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare mediante il modello predisposto dall'ufficio tributi comunale da trasmettere esclusivamente in via telematica.
4. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile del Comune di Crotona, è tenuto alla presentazione del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
5. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1-ter e 5-ter dell'art. 4 del D.lgs. 23/2011, così come modificato dal D.L. 34/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 7

Versamenti

1. I soggetti passivi devono versare l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza.

2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare effettua il riversamento dell'imposta al Comune di Crotone:
 - a) su apposito conto corrente postale o bancario;
 - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune;
 - c) altre forme di pagamento attivate dal Comune.

3. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d. lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Parimenti, ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del dl 50/2017, come modificato dal D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Articolo 8

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi e/o i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti, ovvero inviare ai gestori questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 206 e s.m.i. e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792 e successivi della Legge 160/2019.
3. Al fine di favorire il controllo dell'applicazione del versamento dell'imposta di soggiorno, al momento della ricezione da parte dell'Ente, sono trasmesse all'ufficio Tributi tutte le SCIA, le comunicazioni e le segnalazioni concernenti l'apertura di strutture ed attività ricettive.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18

dicembre 1997, nr. 471, 472 e 473 e s.m.i;

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, alle scadenze previste dall'art. 7 comma 2 si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/ 1997 e s.m.i. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997;
3. Fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle scadenze previste dal comma 2 del precedente art. 7 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 5, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma del 150 per cento dell'importo dovuto. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 o le altre disposizioni tributarie in materia di dichiarazione se compatibili;
5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 6 commi 1 e 3 e all'art. 8, comma 1, da parte dei responsabili, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
6. Per le violazioni delle disposizioni al presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 10 **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dal Comune di Crotone a titolo di imposta, sanzioni ed interessi se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento o di altro titolo sono riscosse coattivamente secondo normativa vigente (D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, R.D. n. 639/1910 s.m.i.).

Articolo 11 **Rimborsi**

1. Il soggetto passivo e/o il gestore della struttura ricettiva può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
2. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, il gestore della struttura ricettiva deve richiedere al Comune di Crotone l'autorizzazione a recuperare la somma versata in più mediante compensazione con i riversamenti successivi.
3. Non si procede a rimborso per importi pari o inferiori a dodici euro.

Articolo 12 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Crotone o alla giurisdizione competente a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente.

Articolo 13 **Rinvio dinamico**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali in materia;
 - b) i regolamenti comunali.

Articolo 14
Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 01/01/2021.